

Causa C-212/97

**Centros Ltd
contro
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Højesteret)

«Libertà di stabilimento — Stabilimento di una succursale di una società senza un'attività effettiva — Elusione del diritto nazionale — Rifiuto di registrazione»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 16 luglio 1998 .. I - 1461

Sentenza della Corte 9 marzo 1999 I - 1484

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro e che ivi ha la sua sede senza esercitarvi attività commerciali — Stabilimento di una succursale in un altro Stato membro — Rifiuto d'immatricolazione — Inammissibilità — Possibilità per gli Stati membri di prendere misure contro le frodi (Trattato CE, artt 52 e 58)

Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgere attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo. Infatti, essendo il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desidera creare una società scelga di costituirla nello Stato

membro le cui norme di diritto societario gli sembrano meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento.

Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato.